

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DI **CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera n° 16 del 26/05/2026

Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-3 - periodo regolatorio 2026-2029 - DELIBERA ARERA N. 397 DEL 05.08.2025

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore 21:00 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MERLI FRANCO	X		LAZZARINI CRISTINA	X	
BARCAROLO ROSANNA	X		PIGATTO UGO	X	
CAPONI MARCO	X		RIZZO ROBERTA	X	
COMAZZI MAURO	X		TURETTA ROBERTO	X	
DI CARLUCCIO SALVATORE	X				
GIBBIN ALFREDO	X				
GIBIN RICCARDO		X			
TOTALE PRESENTI: 10			TOTALE ASSENTI: 1		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Tomaciello.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la TARI - Tassa Rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come modificato dalla L. 15/2022 e dall'art. 1 comma 677 della L. 30 dicembre 2025 n. 199, che stabilisce che, **in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.** Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF con la quale ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Vista la deliberazione in data 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF con la quale ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato il provvedimento relativo al MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, il quale ha confermato l'impostazione generale del MTR di cui alla deliberazione 443/2019 e ha introdotto alcune novità riconducibili principalmente alla necessità di rafforzare incentivi sulla valorizzazione di materia e energia e di configurare meccanismi correttivi dei costi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 116/2020 inerente la nuova formulazione della definizione di rifiuto;

Visti ora i seguenti provvedimenti di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- deliberazione in data 5 agosto 2025 n. 397/2025 emanante il provvedimento relativo al MTR-3 per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, il quale conferma i principi di base già

visti nell'MTR-2, introducendo però nuovi incentivi ambientali, strumenti a supporto dell'economia circolare e la valorizzazione dei materiali recuperati.

- deliberazione in data 4 novembre 2025 n. 480/2025 che fornisce la quantificazione esatta dei parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari per calcolare le entrate tariffarie della gestione dei rifiuti urbani.
- determinazione in data 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 che approva gli schemi tipo, la modulistica (incluso il tool di calcolo) e le modalità di trasmissione per la proposta tariffaria 2026-2029.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Marano Ticino, l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 coincide con l'Ente Territorialmente Competente ETC e che le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese - CAVBN;

Dato atto, quindi, che la redazione del PEF regolato risulta in capo al CAVBN, in qualità di ETC, con integrazione dei dati forniti dal Gestore e dal Comune per quanto di competenza;

Vista quindi la comunicazione prot. 1837 del 10.04.2026, depositata agli atti, con la quale il CAVBN trasmetteva il **Piano Economico Finanziario Regolato anni 2026-2029**, predisposto applicando il MTR – 3 come precedentemente descritto, dal quale emergono i seguenti valori:

	PEF LORDO	PEF NETTO
ANNO 2026	€ 323.853,26	€ 314.944,42
ANNO 2027	€ 327.521,83	€ 318.708,14
ANNO 2028	€ 315.612,04	€ 310.993,97
ANNO 2029	€ 314.156,18	€ 313.561,00

Dato atto che la base di calcolo delle tariffe TARI è pari all'importo del PEF al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; entrate derivanti da procedure sanzionatorie; ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente) e che per l'anno 2026 tale importo è:

€ 314.944,00	Quota fissa € 87.885,00
	Quota variabile € 227.059,00

Dato atto che il PEF MTR-3 periodo 2026-2029, predisposto come sopra dal CAVBN si compone di:

- schema di PEF MTR-3
- relazione di accompagnamento

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano redatto dal gestore deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che, a norma del citato articolo, la trasmissione all'Autorità avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI;

Rilevato che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal gestore e validati dall'ETC;

Dato atto che il PEF è stato validato dal CAVBN, in qualità di ETC, in data 09.04.2026 secondo la procedura illustrata al paragrafo 4 della relazione di accompagnamento;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare il PEF 2026-2029 redatto e validato dal CAVBN, calcolato con il metodo regolato MTR-3 previsto da ARERA, il quale si compone di Schema di PEF e Relazione di accompagnamento e di trasmettere lo stesso all'Ente Territorialmente Competente, rappresentato dal CAVBN che in Piemonte svolge anche le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) per la successiva trasmissione all'ARERA ai sensi dell'art. 7 della deliberazione 397/2025 di Arera;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il parere formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. LGS. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 3 della Legge 241/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il **Piano Economico Finanziario regolato ANNI 2026-2029**, predisposto applicando il MTR – 3 di cui alle Deliberazioni di ARERA n. 397/2025 e n. 480/2025 e Determinazione ARERA n. 1/2025, dal quale emergono i seguenti valori:

	PEF LORDO	PEF NETTO
ANNO 2026	€ 323.853,26	€ 314.944,42
ANNO 2027	€ 327.521,83	€ 318.708,14
ANNO 2028	€ 315.612,04	€ 310.993,97
ANNO 2029	€ 314.156,18	€ 313.561,00

2. Di dare atto che la base di calcolo delle tariffe TARI è pari all'importo del PEF al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 (contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; entrate derivanti da procedure sanzionatorie; ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente) e che per l'anno 2026 tale importo è:

€ 314.944,00	Quota fissa € 87.885,00
	Quota variabile € 227.059,00

2. Di dare atto che il PEF MTR-3 periodo 2026-2029 si compone di:

- schema di PEF MTR-2
- relazione di accompagnamento

parte integrante della presente deliberazione.

3. Di dare atto che il PEF MTR-3 anni 2026-2029 è stato validato dal CAVBN in qualità di ente Territorialmente Competente in data 09.04.2026;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente ossia al Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Novara che provvederà alla successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) come previsto dall'art. 7 della Deliberazione 397/2025.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **15/06/2026** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **30/06/2026**.

Marano Ticino, lì 15/06/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

() Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Andrea Tomaciello



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.